

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	---	-------------------------------

OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO S.P.A.

POLICY WHISTLEBLOWING - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS 24/2023

Sommario

1. PREMESSE	2
2. SCOPO.....	2
3. DEFINIZIONI - GLOSSARIO	3
4. PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	4
4.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	4
A) Cosa può essere segnalato	4
B) Cosa non può essere segnalato.....	5
4.2 AMBITO SOGGETTIVO - SOGGETTI TITOLATI AD EFFETTUARE SEGNALAZIONI.....	6
A) Chi può segnalare	6
B) Chi non può segnalare	7
5. RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	8
5.1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS 24/2023.....	8
6. MODALITÀ OPERATIVE	8
6.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
6.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	8
6.3 SEGNALAZIONI ANONIME.....	9
6.4 FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - MODALITÀ OPERATIVE	9
6.4.1 Compiti del Soggetto responsabile della gestione della segnalazione	9
6.4.2 Astensione dalla gestione della segnalazione per potenziale conflitto interessi.....	11
7. DIVIETO DI RITORSIONE E TUTELE	12
7.1 Divieto di ritorsione	12
7.2 Soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto	13
8. RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE – UTILIZZABILITÀ DELLA SEGNALAZIONE AI FINI DISCIPLINARI	14
9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA	15
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
10.1 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione	16

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

1. PREMESSE

Con il decreto legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. direttiva Whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati UE una tutela del segnalante (di seguito anche solo "whistleblower"), secondo una duplice prospettiva: quella della tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e quella del rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati. Da questa doppia finalità discendono diritti di protezione per il segnalante - whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per gli enti privati (istituzione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

Pertanto, il decreto legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (l. n. 179/2017) racchiudendo in un unico testo normativo – valido sia per il settore pubblico che per il settore privato in determinate condizioni – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

2. SCOPO

La presente procedura intende definire le modalità operative e le responsabilità per garantire la corretta gestione da parte della OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO S.p.A. (di seguito anche solo la "Società") dei canali di segnalazione interna e per la corretta gestione delle eventuali segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o privato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 24/2023, nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti best practice:

- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne elaborate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Guida operativa per gli Enti Privati – nuova disciplina whistleblowing – di Confindustria, pubblicate in data 27 ottobre 2023.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	---

3. DEFINIZIONI - GLOSSARIO

TERMINE/SIGLA	DEFINIZIONE
VIOLAZIONI	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in una violazione della normativa indicata al punto 4 della presente Politica.
INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
SEGNALAZIONE	comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
SEGNALAZIONE VIETATA	Segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave (ovvero fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, che si rivelino successivamente infondate).
SEGNALAZIONE INTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
SEGNALAZIONE ESTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'ANAC
DIVULGAZIONE PUBBLICA	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
PERSONA SEGNALANTE	persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
CONTESTO LAVORATIVO	attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
RITORSIONE	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
SEGUITO	azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
RISCONTRO	comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Persona o ufficio interno autonomi e dedicati con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	------------------------

TERMINE/SIGLA	DEFINIZIONE
ODV	Organo di Vigilanza ex D. lgs 231/01 della Società

4. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

4.1 Ambito oggettivo di applicazione della procedura

A) Cosa può essere segnalato

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica ovvero di un ente privato quale la OFFICINE NICOLA GALPERTI E FIGLIO S.p.A. di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. B del D. lgs 24/2023 "Ambito di applicazione soggettivo" la Società - stante l'attuale assetto organizzativo conforme al D. lgs 231/01 mediante adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed una media di dipendenti al 31.12.2022 superiore a 50 unità - è tenuta alla gestione delle segnalazioni avente ad oggetto le violazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. A) numeri 2, 3), 4), 5) e 6) di seguito meglio rappresentate:

Violazioni del Diritto Nazionale -ITA	Violazioni del Diritto UE e della normativa nazionale di recepimento
Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (reati previsti dal D. lgs 231/01) Violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società adottato ai sensi del D. lgs. n. 231/2001	Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si tratta in via esemplificativa degli illeciti relativi ai seguenti settori: - contratti pubblici; - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; - sicurezza e conformità dei prodotti; - sicurezza dei trasporti; - tutela dell'ambiente; - radioprotezione e sicurezza nucleare; - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; - salute pubblica; - protezione dei consumatori; - tutela della vita privata e protezione dei dati personali; - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	------------------------

	persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5). Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)¹
--	---

Ogni altra tipologia di segnalazione, avente ad oggetto materie o ambiti non rientranti nel perimetro applicativo di cui sopra, verrà trattata come “segnalazione ordinaria” e non come “segnalazione rilevante ai fini whistleblowing” al di fuori delle tutele previste dal D. lgs 24/2023.

B) Cosa non può essere segnalato

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	ESEMPIO
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.	Sono quindi, escluse , ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.	Ad es. la normativa prevista dal Testo unico bancario (art. 52-bis e 52-ter) che già prevede specifiche disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario ovvero del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 4-undecies “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” e 4-duodecies “Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza”) etc
segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali	

¹ Le Linee Guida ANAC propongono la seguente esemplificazione “Si pensi ad esempio a un’impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

aspetti rientrano nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.	
Oggetto di specifiche disposizioni nazionali o UE in materia di	- Informazioni classificate (tutela del segreto di stato) - Segreto professionale forense (comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale) e segreto professionale medico - Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali - Norme di segretezza perviste dal codice di procedura penale (segretezza indagini penali) - Norme Autonomia e indipendenza della magistratura (funzioni e attribuzioni CSM, posizione giuridica magistrati etc) - Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica - Esercizio dei diritti dei lavoratori (consultazione propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

4.2 Ambito soggettivo - soggetti titolati ad effettuare segnalazioni

A) Chi può segnalare

I soggetti sotto elencati sono possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

Lavoratori subordinati	- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio. - Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).
Lavoratori autonomi	- Prestatori d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri - rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	------------------------

	continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività	Fermo restando l'applicazione delle normative di settore (ad es. segreto professionale forense, medico etc)
Volontari e tirocinanti	Persone che prestano la propria attività, retribuita o meno, presso soggetti del settore privato.
Azionisti	persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria.
Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza , anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.	Componenti dei Consigli di amministrazione, Collegio Sindacale, Procuratori, Componenti degli Organismi di vigilanza (ODV) etc
lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma e che rientrano nelle tipologie sopra indicate	Appaltatori di lavori, beni o servizi

Si evidenzia che la segnalazione (e la tutela ad essa collegata) può essere effettuata non solo in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e/o anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) ovvero successivamente alla costituzione del rapporto giuridico con la Società.

Pertanto, possono essere effettuate segnalazioni anche nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento (periodo di lavoro), nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali atteso che rileva l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e la Società nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

B) Chi non può segnalare

Tutti gli altri soggetti che non appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 3 D. lgs 24/2023 di cui sopra ovvero che non intrattengono alcun rapporto giuridico con la Società ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. lgs 24/2023 come sopra specificato.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	---

5. RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 24/2023

La responsabilità per la gestione delle segnalazioni attinenti alle violazioni di disposizioni normative elencate nella Tabella di cui al punto 4.1.A è affidata ad **un soggetto esterno ed autonomo**, specificamente formato e individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2 D. lgs 24/2023.

La verifica delle eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e controllo (art. 2 comma 1 lett. A n. 2) è di competenza dell'ODV ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 - Parte Generale.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Canale di segnalazione interna e modalità di effettuazione della segnalazione

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 24/2023 la Società ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma **scritta** ovvero **orale** con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo. È sempre fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole, ai sensi di legge.

Il Soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

<https://segnalazioni.galperti.com>

seguendo le relative istruzioni fornite dalla piattaforma medesima.

6.2 Contenuto della segnalazione

Le Linee Guida ANAC prevedono che la Segnalazione debba essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. A tal fine le SEGNALAZIONI dovranno i) essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, ii) descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non *de relato* o per mero "sentito dire") e iii) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- ☐ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (data, luogo etc) e la Società al quale l'asserito illecito si riferisce;
- ☐ la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ☐ il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ☐ l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ☐ l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ☐ ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6.3 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro come sopra specificato, sono equiparate e saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (al fine di garantire la loro tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

6.4 Fasi di gestione della segnalazione - Modalità operative

6.4.1 Compiti del Soggetto responsabile della gestione della segnalazione

Il Soggetto responsabile della segnalazione interna individuato all'art. 5 della presente Policy provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) valutare preliminarmente la segnalazione e classificarne la rilevanza. In tale fase potranno essere effettuate le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc)
- c) garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc)
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne e/o esterne sia per il tramite della presente policy che attraverso una sezione dedicata del proprio sito web.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

Il Soggetto responsabile della segnalazione una volta ricevuta e valutata la segnalazione prende le conseguenti autonome ed indipendenti iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità - potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti.

In ogni caso al Soggetto che gestisce la segnalazione non è consentito assumere provvedimenti e/o azioni di natura gestionale, decisionale, correttiva od ablativa della problematica/comportamento segnalato in violazione delle competenze esclusive del Datore di Lavoro e/o del Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) i quali sono gli unici organi gestori deputati all'adozione delle azioni correttive e/o ablative eventualmente necessarie nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Soggetto responsabile della segnalazione (a seconda della tipologia di segnalazione) al ricevimento di una SEGNALAZIONE, procede alla gestione della stessa secondo le seguenti fasi:

A) **VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE - CLASSIFICAZIONE** in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (**Rilevante, Carente, Non Rilevante/Non Pertinente**) secondo i seguenti criteri;

- **Rilevante e pertinente:** SEGNALAZIONE avente i requisiti previsti dal D. lgs 24/2023 (ambito oggettivo e soggettivo indicato dalla presente procedura) che siano quindi circostanziate e fondate su elementi di fatto (il più possibile *precisi* ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti ovvero *concordanti* quindi convergenti nella medesima direzione) tali da consentire l'avvio della fase ISTRUTTORIA e delle indagini di riscontro.
- **Carente:** accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. In tal caso la SEGNALAZIONE presenta un contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro ed il Soggetto responsabile della Segnalazione – a propria discrezione - può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- **Non Pertinente / Non rilevante:** manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing (D. lgs 24/2023) quali a mero titolo esemplificativo:
 - Segnalazione afferente a fatti, azioni od omissioni in ambiti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione (4.1 presente procedura);
 - Segnalazione effettuata da soggetti non titolati ad effettuarla ovvero segnalazione afferente a soggetti che non hanno un rapporto giuridico con la Società ai sensi dell'art. 3 D. lgs 24/2023 (cap. 4.2 presente procedura).

In tali casi il Soggetto che gestisce la segnalazione procede con l'archiviazione della stessa.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

B) FASE ISTRUTTORIA

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 24/2023, il Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione (secondo le competenze definite all'art. 5 della presente procedura) avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la fondatezza nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante ovvero di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione. Il Gestore, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della segnalazione, può avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o di strutture e funzioni aziendali interne (che saranno tenute ad assicurare la massima riservatezza e collaborazione nei termini indicati dal Responsabile della Gestione della Segnalazione al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di legge) quando, per la natura delle attività e delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della segnalazione deve essere sempre garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le persone coinvolte di fornire in maniera veritiera, corretta e genuina qualsiasi informazione pertinente venga loro richiesta dal Soggetto responsabile della Segnalazione incaricato delle indagini, sottoscrivendo le dichiarazioni nel relativo verbale.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA – RISCONTRO ALLA SEGNALEZIONE

All'esito dell'istruttoria di cui sopra, il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione fornisce al segnalante un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata (quali a mero titolo esemplificativo: comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, avvio di un'inchiesta interna etc).

6.4.2 Astensione dalla gestione della segnalazione per potenziale conflitto interessi

Nel caso in cui il SOGGETTO SEGNALATO coincida con il Soggetto responsabile della Gestione delle Segnalazioni oppure lo stesso abbia un interesse connesso alla SEGNALEZIONE tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il soggetto interessato si deve astenere dal processo di gestione delle segnalazioni.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

7. DIVIETO DI RITORSIONE E TUTELE

7.1 Divieto di ritorsione

È importante ricordare che la Società, ai sensi del D. lgs 24/2023, vieta qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione sia la presentazione di segnalazioni infondate ed intende perseguire nei termini di legge e con specifiche sanzioni disciplinari:

- chiunque violi le misure di tutela del segnalante adottando ritorsioni nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. lgs 24/2023. Per ritorsioni si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate: sul punto l'art. 16 comma 3 D. lgs 24/2023 prevede che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D. lgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**

I Segnalanti ed i soggetti indicati al successivo par. 7.2 della presente procedura non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni previste dal D. lgs 24/2023.

A titolo meramente esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla definizione normativa di ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative infondate o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.2 Soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto

Le misure di protezione previste dal D. lgs 24/2023 in favore del Segnalante ovvero degli altri soggetti (o Enti) previsti dal Decreto si applicano, in caso di buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere **e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto riportato nella Tabella di cui al punto 4.1 lett. A);**
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Policy, nonché delle disposizioni del Decreto.

Le tutele non sono garantite, inoltre, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Infine, si evidenzia che le tutele e misure di protezione si applicano ex D. lgs 24/2023 anche in favore:

- **dei "facilitatori"**, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle **persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei **colleghi di lavoro** del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un **rapporto stabile ed abituale**;
- degli **enti di proprietà del Segnalante** o per i quali lo stesso lavora nonché gli **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del Segnalante.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

8. RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE – UTILIZZABILITÀ DELLA SEGNALAZIONE AI FINI DISCIPLINARI

Con riferimento alla **riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante**, l'art. 12 del D. lgs 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, con **espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate** anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR ed art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, **ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, pertanto, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione **sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.**

In tali casi verrà, pertanto, dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Procedimento penale

Invece, **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate e conservate in conformità al D. lgs 24/2023 a tutela della riservatezza del SEGNALANTE. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

Ad eccezione dei casi previsti dal D. lgs 24/2023 (ad es. responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., norme del codice di procedura penale, sommarie informazioni testimoniali assunte dalla Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza etc), l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	---	-------------------------------

9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. E) D. lgs 24/2023 si evidenzia che la persona segnalante può effettuare esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente:

a) **una segnalazione esterna tramite i canali predisposti dall'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è previsto un canale di segnalazione interna ovvero lo stesso non è attivo o non è conforme al D. lgs 24/2023;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna senza alcun seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

b) **una divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

	"Policy whistleblowing – gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D. lgs 24/2023"	Rev. 00 del 14/12/2023
---	--	-------------------------------

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura prevede che i dati personali contenuti nella Segnalazione, del Segnalante e/o del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) dovranno essere trattati in conformità con il REG UE 679/2016 ed al Codice Privacy ed in particolare:

- il Segnalante consulterà l'informativa privacy resa ai sensi del GDPR sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante;
- i dati personali saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione indicate nel par. 10.1;
- tutte le attività di trattamento connesse, consequenziali ovvero necessarie per la gestione della Segnalazione dovranno essere svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli n. 5 Principi applicabili al trattamento dei dati personali, art. n. 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e art. n. 35 Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del D. lgs 24/2023;
- la Società adotta misure tecniche (ad es. crittografia) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*, fatto salvo i casi tassativamente previsti di rivelazione dell'identità del segnalante indicati dal D. lgs 24/2023.

10.1 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione

Il Soggetto incaricato della gestione della segnalazione conserverà mediante la piattaforma informatica la **documentazione inerente alle segnalazioni ricevute per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione** e comunque, in conformità con l'art. 14 D. lgs 24/2023, **non oltre cinque anni a decorrere** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.